



Bruxelles, 6 luglio 2020

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione europea e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

N.B.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali nel settore alimentare, comprese le norme di commercializzazione;
- le norme unionali su altri diritti di proprietà intellettuale, come i marchi e i disegni e modelli;
- le norme unionali sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Ai fini del presente avviso con "indicazione geografica" si intendono le seguenti denominazioni protette dal diritto dell'Unione: le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012⁶ e (UE) n. 1308/2013⁷ e le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) 2019/787⁸ e (UE) n. 251/2014⁹. Rientrano nel termine "indicazione geografica" anche le specialità tradizionali garantite ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le menzioni tradizionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito¹⁰ le norme unionali nel settore delle indicazioni geografiche. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en

⁶ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)

⁸ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (GU L 84 del 20.3.2014, pag.14)

¹⁰ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord delle norme unionali nel settore delle indicazioni geografiche, cfr. la parte C del presente avviso.

1. INDICAZIONI GEOGRAFICHE REGistrate NELL'UE PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

I diritti riconosciuti prima della fine del periodo di transizione in conformità alle norme unionali nel settore delle indicazioni geografiche si applicheranno dopo la fine del periodo di transizione solo negli Stati membri dell'UE.

Si ricorda tuttavia che l'accordo di recesso prevede la continuità della protezione nel Regno Unito della totalità delle indicazioni geografiche registrate nell'UE alla fine del periodo di transizione (cfr. la parte B del presente avviso).

2. REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

La procedura di registrazione prevista dal diritto dell'Unione differisce in funzione dell'origine dei prodotti.

In particolare, per registrare il nome di un prodotto come indicazione geografica i produttori dell'UE devono rivolgere la domanda alle autorità nazionali che, previo esame, inoltrano la domanda alla Commissione europea che a sua volta la esamina secondo le procedure stabilite nei regolamenti UE¹¹ di cui sopra.

Per i nomi dei prodotti non UE che devono essere registrati come indicazioni geografiche nell'UE, i produttori trasmettono la domanda alla Commissione europea direttamente o tramite le rispettive autorità nazionali¹².

Dopo la fine del periodo di transizione, la registrazione nell'UE delle indicazioni geografiche relative a prodotti originari del Regno Unito sarà subordinata alle condizioni applicabili alle indicazioni geografiche dei paesi terzi¹³.

Le domande di registrazione pendenti nell'UE alla fine del periodo di transizione non copriranno più, una volta registrate, il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione.

¹¹ Cfr. l'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/787 e gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 251/2014.

¹² Cfr. l'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/787 e l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 251/2014.

Per ulteriori informazioni su come fare domanda e come compilare i moduli di candidatura consultare: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/registration-name-quality-product_en.

¹³ Ad esempio la prova richiesta all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

L'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, dell'accordo di recesso prevede la continuità della protezione nel Regno Unito dei nomi che sono protetti nell'UE nell'ultimo giorno del periodo di transizione in virtù delle norme unionali nel settore delle indicazioni geografiche¹⁴. Rientrano in questa disposizione anche le indicazioni geografiche relative ai prodotti originari del Regno Unito.

Ai sensi dell'accordo di recesso, alla totalità delle indicazioni geografiche dell'UE è concessa protezione nel Regno Unito senza riesame, almeno allo stesso livello previsto dal diritto dell'Unione¹⁵. La protezione perdura fintanto che l'indicazione geografica in questione è protetta nell'UE¹⁶.

Ciò significa che le indicazioni geografiche attualmente registrate nell'UE e quelle che saranno iscritte nel registro entro la fine del periodo di transizione rimarranno protette nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, senza che sia necessario presentare domanda nel Regno Unito né espletare una particolare procedura amministrativa¹⁷.

Ai sensi dell'accordo di recesso, la registrazione nel Regno Unito della totalità delle indicazioni geografiche dell'UE sarà gratuita¹⁸.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹⁹. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione²⁰.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro²¹.

¹⁴ Il richiamato articolo 54, paragrafo 2, primo comma, non si applica alle indicazioni geografiche la cui protezione nell'Unione discende da accordi internazionali di cui l'Unione è parte (cfr. l'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma).

¹⁵ Articolo 54, paragrafo 2, primo comma, dell'accordo di recesso.

¹⁶ Articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, dell'accordo di recesso.

¹⁷ Articolo 55, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

¹⁸ Articolo 55, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

¹⁹ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

²⁰ Articolo 18 del protocollo.

²¹ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

Il protocollo prevede che i regolamenti (UE) 2019/787, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 251/2014 e (UE) n. 1308/2013 si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord²².

Ne consegue che i riferimenti all'Unione europea nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- la protezione delle indicazioni geografiche dell'UE registrate prima della fine del periodo di transizione continua ad estendersi al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione. Lo stesso dicasi per le indicazioni geografiche registrate nell'UE dopo la fine del periodo di transizione;
- la protezione delle indicazioni geografiche in forza di accordi internazionali dell'UE continua ad estendersi al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione²³. Lo stesso dicasi per gli accordi conclusi dopo la fine del periodo di transizione;
- le domande di indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell'Irlanda del Nord pendenti alla fine del periodo di transizione o presentate dopo la fine del periodo di transizione sono considerate domande dell'UE, senza che debbano sussistere i requisiti per le domande di paesi terzi (cfr. la sezione A.2 del presente avviso);
- l'Irlanda del Nord non dispone di un sistema nazionale di protezione delle indicazioni geografiche distinto e parallelo al sistema di protezione dell'UE²⁴. I nomi dell'Irlanda del Nord sono protetti nell'UE e nell'Irlanda del Nord solo previa registrazione dell'UE. Sono protetti nel territorio del Regno Unito che non è territorio dell'Irlanda del Nord previa registrazione nel sistema di protezione delle indicazioni geografiche del Regno Unito;
- la procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787 e all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 251/2014 è limitata alle persone stabilite in Irlanda del Nord;

²² Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 45 dell'allegato 2 del protocollo.

²³ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 4 dell'allegato 2 del protocollo.

²⁴ Principio di esclusività ed esaustività del sistema UE di protezione delle indicazioni geografiche disposto: 1) con sentenza della Corte (grande sezione) dell'8 settembre 2009 (*) nella causa C 478/07, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 234 CE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), (Budějovický Budvar, národní podnik/Rudolf Ammersin GmbH); 2) con sentenza della Corte (seconda sezione) del 14 settembre 2017 nella causa C 56/16 P, impugnazione ai sensi dell'articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, (marchio denominativo dell'Unione europea Port Charlotte).

- le indicazioni geografiche transfrontaliere IE/NI sono trattate e registrate in conformità alla legislazione dell'UE come indicazioni geografiche dell'UE. Alle domande comuni e alle modifiche riguardanti le indicazioni geografiche originarie al 100 % del territorio dell'UE si applicano le norme unionali.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa partecipare al processo decisionale dell'Unione²⁵.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di politica della qualità (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels_en) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile alle indicazioni geografiche. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale

²⁵ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.